



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 46
Originale

Predisposizione atti di competenza del Consiglio del parco “ Distretto Taormina Etna Società Consortile a.r.l. “. Recesso Ente Parco dell'Etna.;

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di _Novembre_ alle ore _8930_ si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Giovanni Gubernale	Ispett. Forestale		X
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' assente il Direttore reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Si dà atto che il Componente Ing. Giovanni Gubernale si allontana per motivi di salute;

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che il Consiglio del Parco ha con deliberazione n. 5 del 19.04.2018 adottato il bilancio di previsione 2018/2020, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 25.5.2018 ad oggetto " Bilancio di previsione 2018/2020 Approvazione bilancio finanziario gestionale"

Vista la deliberazione del Consiglio del parco n. 20 del 18.10.2018 ad oggetto " Variazione ed assestamento bilancio esercizio finanziario 2018/2020;" esecutiva con provvedimento ARTA n 68636 del 9.11.2018;

Premesso che questo Ente Parco dell'Etna è socio della società Consortile Distretto Taormina Etna;

Richiamato quanto previsto dall'art. 24 del d:lgs n. 175/2016 che richiede la valutazione delle partecipazioni sulla base di quanto disposto dagli articoli 4,5 e 20 , comma 2, del medesimo decreto.

Rilevato che l'art. 4 suddetto pone una regola di carattere generale ai commi 1 e 2 prevedendo alcune specifiche eccezioni e che , in particolare permette il mantenimento delle partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali purchè svolgano una delle attività di cui al comma secondo. I commi 5,6,7,8 prevedono delle eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti stabilendo i casi in cui le partecipazioni societarie sono sempre ammesse.

Atteso che l'art. 20 comma secondo detta invece alcune condizioni che, se realizzate, impongono alla Pubblica Amministrazione di razionalizzare l'assetto delle proprie partecipazioni.

Osservato che mentre l'art. 4 non ammette deroghe diverse da quelle espressamente previste, i criteri dell'art. 20 non sono ne esauritivi ne tassativi. Di conseguenza se la società partecipata non soddisfa i requisiti dell'art. 4, va alienata la partecipazione. Se , invece, la partecipazione societaria rientra nell'art. 4 si deve comunque verificare anche quanto previsto dall'art. 20 comma secondo.

Atteso che nel caso in cui ricorra una delle ipotesi dell'art. 20 comma secondo la P.A. ha tre scelte :

- Mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta;
- Alienare la partecipazione;
- Adottare una delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

Atteso che nel caso della partecipazione societaria in oggetto non si era proceduto alla alienazione della partecipazione in presenza di società già posta in Liquidazione;

Considerato che, come da visura Camerale acquisita, la società Distretto Taormina Etna non è più in stato di liquidazione ed essendo pertanto venuta a cessare la condizione oggettiva (Liquidazione) che ostava de facto all'esame della partecipazione societaria medesima con adozione delle misure di cui all'art. 20 sopracitato;

Ritenuto che nel caso specifico non si tratti di partecipazione a Società avente natura di “ strumento strategico” di governante sul territorio, con natura strumentale rispetto al conseguimento delle finalità di questo Ente.

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio l'adozione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna della misura della alienazione della partecipazione con conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Proporre la Consiglio l'adozione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna della misura della alienazione della partecipazione con conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna;

Il segretario
Alfio Zappalà

Il commissario straordinario
Salvatore Gabriele Ragusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
